

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

TITOLO IV

Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

TITOLO IV- Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio nei casi di cui agli artt. 243, par. 4, e 244, par. 4 CRR (termine: 180 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative nei casi di cui all'art. 256, par. 7 CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo della formula di vigilanza per intermediari finanziari diversi dal cedente nei casi di cui all'art. 259, par. 1, lett. b) CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP nei casi di cui all'art. 259, par. 1 lett. c) CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna nei casi di cui all'art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio nei casi di cui all'art. 262, par. 2 CRR (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità nei casi di cui all'art. 263, par. 2 CRR (termine: 120 giorni).*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR e in particolare Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 5 “Cartolarizzazione” e Parte Cinque “Esposizioni al rischio di credito trasferito”;
- regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
 - o *mapping* (art. 270 CRR);
 - o modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo previsto dall’art. 407 CRR (art. 410, par. 3 CRR);
 - o condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti di cui ai Titoli II (Requisiti a carico degli enti investitori) e III (Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori) della Parte Cinque CRR (art. 410, par. 2 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 243, par. 5, lett. b) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

2. Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione

2.1 Mantenimento di un interesse economico netto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 405 CRR, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (1).

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. c) CRR, le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (2). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui al par. 3. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative.

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. d) CRR, nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR; ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (3). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto, la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.

L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:

(1) Tuttavia, le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano a posizioni verso operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(2) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

(3) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lett. d).

1. le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
 - a. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;
 - b. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR, e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
 - c. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;
 - d. sono fornite dal cedente o dal promotore;
2. l'intermediario che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lett. a) dell'art. 405, par. 1 CRR, se:

1. la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
 - a. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;
 - b. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
 - c. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere l'interesse economico netto;
 - d. è fornita dal cedente o dal promotore;
2. l'intermediario che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per l'intermediario di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

2.2 Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Nel corso dell'operazione non è, di norma, necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute (4). Si considerano casi di ammortamento

(4) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp-up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), l'intermediario adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al “*fair value*”. A tal fine:

1. in caso di adozione dell’opzione c) di cui all’art. 405, par. 1 CRR, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (5);
2. in caso di adozione delle opzioni a), b) e d) dell’art. 405, par. 1 CRR, la struttura dell’operazione (ad esempio, regole per l’allocazione dei flussi di cassa, cd. *cash flow waterfall*, *trigger events* (6), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell’interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l’interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell’operazione.

L’intermediario verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all’investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L’interesse economico netto mantenuto può essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio (7).

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l’operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (8).

L’interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell’ambito di operazioni di provvista (*funding*) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (9).

2.3 Ambito di applicazione

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l’obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l’obbligo può essere rispettato dal promotore. Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, l’intermediario (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

(5) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(6) Per *trigger event* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all’andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

(7) Non sono invece ammessi, a titolo esemplificativo, CDS e, nel caso di mantenimento dell’interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (art. 405, par. 1, lett. c) CRR), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni. Si precisa inoltre che, in caso di adozione della richiamata opzione c) le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(8) Ad esempio, l’intermediario considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l’interesse economico netto.

(9) Sono di norma consentite le operazioni pronte contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

1. sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
2. il cedente o il promotore dell'operazione di ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

L'intermediario che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali l'intermediario intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

Nei casi previsti dall'art. 405, par. 2 CRR, qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

3. Requisiti organizzativi

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 406 a 410 CRR, un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte dell'intermediario e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al CRR e alle linee di orientamento contenute nel presente paragrafo.

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 406, par. 1 CRR, gli intermediari considerano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (10).

Gli intermediari che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche

(10) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

3.1 *Due diligence*

L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dall'intermediario o dal gruppo finanziario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

Ai fini dell'art. 406, par. 1 CRR, l'intermediario assume informazioni quali, ad esempio, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni verso la cartolarizzazione analoghe.

L'intermediario presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione l'intermediario assume le informazioni previste dall'art. 406, par. 1 CRR anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di “*ramp-up*” delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività. Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, l'intermediario può valutare le informazioni di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 406, par. 1 CRR, tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Ai fini delle prove di stress di cui all'art. 406, par. 1, secondo comma CRR, gli intermediari si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Gli intermediari che ricorrono a modelli sviluppati da un'ECAI devono essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

L'intermediario effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger event*, insolvenza dell'*originator*) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

3.2 *Monitoraggio*

La valutazione delle informazioni di cui all'art. 406, par. 2 CRR deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger event*, insolvenza del debitore).

3.3 *Esternalizzazione dell'attività di due diligence*

L'intermediario può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità dell'intermediario circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

4. Obblighi del cedente e del promotore

4.1 *Criteri per la concessione e gestione del credito*

Qualora il cedente non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dagli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

4.2 *Informativa agli investitori*

Le informazioni da rendere agli investitori ai sensi dell'art. 409 CRR possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di report standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui all'art. 409 CRR.

Di norma le informazioni sono rese con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di *servicing* e delle altre informative periodiche relative all'operazione (*investor report*, *trustee report*).

L'accesso alle informazioni di cui all'art. 409 CRR non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

5. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Il fattore di ponderazione aggiuntivo di cui all'art. 407 CRR è, di norma, applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:

$$\text{MIN}(12.5, \text{RW}_{\text{Originale}} * (1 + ((2.5 + (2.5 * \text{DurataViolazione}_{\text{Anni}})) * (1 - \text{Esenzioni}))))$$

dove

12.5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;

“ $\text{RW}_{\text{Originale}}$ ” è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;

2.5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;

“ $\text{DurataViolazione}_{\text{Anni}}$ ” è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;

“Esenzioni” è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell'esenzione dal mantenimento dell'interesse economico netto ai sensi dell'art. 406, parr. 3 e 4 CRR. Il valore di tale riduzione è di regola 0.5 e 0.25 rispettivamente.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresì:

- la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità dell'intermediario di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;
- la persistenza della violazione;
- l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;
- se si tratta di operazioni esentate ai sensi dell'art. 405, parr. 3 e 4, CRR.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Disposizioni specifiche

Oltre a quanto previsto dall'art. 407, secondo comma CRR, la Banca d'Italia può:

- applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;
- incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale.

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l'interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (11) non comportano l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che l'intermediario dimostri di essersi effettivamente attivato per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell'interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui all'art. 406 CRR.

Resta fermo che l'intermediario tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dall'intermediario verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

(11) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l'alienazione dell'interesse economico netto.